



Integrazione salariale in deroga

La cassa integrazione straordinaria ha lo scopo di garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi nei casi prescritti dalla normativa. La CIG in deroga estende la stessa tutela ad altri tipi di aziende e categorie di lavoratori.

L'integrazione salariale in deroga può essere richiesta nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi definiti in specifici accordi in sede governativa.

● Cosa deve fare l'azienda

L'azienda deve presentare la domanda, per ottenere il decreto di concessione, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro.

Le domande di cassa integrazione in deroga che riguardino unità produttive site in una sola regione vanno presentate alla Regione (o, in base agli accordi tra Ministero e Regione, alla Direzione Regionale del Lavoro) competente. In caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori, la domanda va presentata entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati il programma di intervento, la scheda relativa alla causale invocata e la copia del verbale di esame congiunto contenente gli esiti della consultazione sindacale.

L'intervento straordinario, in via generale, non si può chiedere se per lo stesso periodo è stato chiesto l'intervento ordinario. Il Ministero del Lavoro o (nei soli casi di CIG in deroga) la Regione competente dispongono la concessione del trattamento di integrazione salariale.

All'atto della emissione e non oltre 6 mesi dalla stessa l'azienda deve presentare all'INPS il presente modello di domanda (IG15/Deroga.).

In caso di prestazione con pagamento diretto ai lavoratori, l'impresa dovrà inoltre inviare, al termine di ogni periodo di paga, l'apposito prospetto individuale (mod. IG Str Aut COD. SR41).

● Anticipazione della prestazione in attesa del provvedimento regionale di concessione

Nei soli casi di richiesta di trattamento in deroga con pagamento diretto, per i quali il provvedimento di concessione sia di competenza regionale, l'INPS può anticipare il pagamento della prestazione base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.

Il datore di lavoro che intenda richiedere a tale anticipazione deve presentare all'INPS, esclusivamente con modalità telematica, il presente modello, debitamente compilato, contestualmente alla domanda alla Regione. A tale domanda andranno allegati il verbale di consultazione sindacale e l'elenco dei beneficiari della prestazione.

● Cosa spetta

L'integrazione salariale spetta ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ore ed il massimo di 40 ore settimanali, oppure per il minor orario contrattuale normalmente praticato. L'importo della Cig è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, l'importo è dovuto nei limiti del massimale mensile (da rapportare al massimale orario) che viene stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Tale importo deve essere ridotto dell'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti L. 41/86. Al fine di definire il massimale orario occorre dividere il massimale mensile per le ore lavorabili in ciascun mese.

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. Il calcolo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Al lavoratore che percepisce l'integrazione salariale è dovuto l'assegno per il nucleo familiare, se ci sono le condizioni previste dalla legge.

● Dati, informazioni e dichiarazioni (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)

- dati relativi all'azienda richiedente e relativa unità produttiva – Punto A
- dati relativi al decreto ministeriale di concessione – Punto B



Integrazione salariale in deroga

- numero dei lavoratori interessati dall'intervento, periodo e ore richieste – Punto C
- domanda di anticipazione della prestazione – Punto D
- dichiarazione di responsabilità del titolare o rappresentante dell'azienda – Punto E

● Documenti da allegare

Nel caso di pagamento diretto da parte di Inps è necessario allegare la dichiarazione di responsabilità di ogni lavoratore, regolarmente firmata, compilando il modulo SR41*. Nel caso di pagamento a conguaglio le somme sono anticipate dal datore di lavoro e da questi recuperate tramite il modulo DM10 portandole indetrazione nel quadro "D". In questo caso è necessario allegare un modulo IG STR/CONG* per ogni lavoratore interessato firmato dal titolare dell'azienda e dal lavoratore.

Conguaglio CIG in deroga e successive proroghe: istruzioni per la compilazione del DM10

Si ricorda che la CIG in deroga viene concessa in base a quanto previsto all'interno della legge finanziaria di ogni anno. In caso di domanda di CIG in deroga alla normativa vigente (concessa in base ad accordi governativi per crisi di settori produttivi e aree territoriali) le imprese devono attenersi alle seguenti modalità di compilazione del modulo DM10, previste per il conguaglio delle integrazioni salariali:

- esporre le integrazioni anticipate in uno degli spazi del quadro "D" del modulo DM10 con il codice "G802";
- indicare l'importo relativo agli assegni per il nucleo familiare in uno degli spazi del quadro "D" del modulo DM10 con il codice "T202";
- riportare gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate negli appositi spazi del quadro "F" del modulo DM10;
- esporre l'ammontare del contributo addizionale, nella misura del 3% o del 4,50%, nel caso in cui il personale in forza sia pari o superiore alle 50 unità, nei quadri "B/C" del modulo DM10 con il codice "E402";
- nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle "n. dipendenti", "n. giornate" e "retribuzioni".
- La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto che, nel caso di proroghe per crisi di settori produttivi o aree territoriali, il trattamento CIGS viene ridotto del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Le aziende possono continuare ad utilizzare i codici già in uso indicati di seguito:

G801 - conguaglio dell'integrazione salariale straordinaria prorogata in misura ridotta del 10%;

G803 - conguaglio dell'integrazione salariale straordinaria prorogata in misura ridotta del 30%;

G804 - conguaglio dell'integrazione salariale straordinaria prorogata in misura ridotta del 40%.



Integrazione salariale in deroga - 1/2

ALL'UFFICIO INPS DI

- prima richiesta proroga
 pagamento tramite Inps pagamento tramite azienda

A Dati relativi all'azienda e allo stabilimento (reparto o settore autonomo) interessato alla CIG in deroga

DENOMINAZIONE AZIENDA

CODICE FISCALE MATRICOLA

LUOGO IN CUI ESERCITA L'ATTIVITA

COMUNE PROV. CAP

N. TELEFONICO* CELLULARE*

FAX* E-MAIL*

B Dati relativi al decreto di concessione

NUMERO DECRETO DATA DECRETO

C Dati del trattamento straordinario concesso con decreto

DATI TRATTAMENTO CIG IN DEROGA

PERIODO		PARI A SETT. INTERE DI CALEN- DARIO	ORARIO CONTRATTUA- LE		PER SOSPENSIONE				PER RIDUZIONE				TOTALE COMPLESSIVO	
DAL	AL		OPERAI	IMP.	OPERAI		IMPIEGATI		OPERAI		IMPIEGATI		OPERAI + IMPIEGATI	N. ORE DA INTEGRARE
				N.	ORE CIG	N.	ORE CIG	N.	ORE CIG	N.	ORE CIG			
TOTALE														

D Anticipazione della prestazione in attesa del provvedimento regionale di concessione

Chiedo l'anticipazione della prestazione in deroga, con pagamento diretto, in attesa dell'emanazione del provvedimento di concessione, consapevole del fatto che, decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento di concessione, o in caso di diniego del provvedimento stesso, l'INPS procederà al recupero presso l'azienda delle prestazioni anticipate.

Data _____

Firma del richiedente _____



Integrazione salariale in deroga - 2/2

E Dichiarazione di responsabilità del titolare/ legale rappresentante dell'azienda

Consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni false, dichiara quanto segue:

- il trattamento di integrazione salariale decorre dal _____
- i lavoratori non hanno fruito del trattamento ordinario di integrazione salariale nel periodo di intervento straordinario di cui al decreto oggetto della presente specifica.
- ciascun lavoratore ha un'anzianità lavorativa pari o superiore a 90 giorni alla data iniziale della prima concessione.
- è stato adottato il criterio di rotazione sì no

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

data _____

 timbro e firma del titolare/legale e rappresentante

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.